



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ORICCHIO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ANCONA	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 547/2016
depositato il 18/01/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 448/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

L.P.A. PESCA SRL

LEG. RAPPR. SAVINO LUIGI

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:

PROVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TFKCO0501322/2013 IRES-ALTRO
2008

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 547/2016

UDIENZA DEL

06/11/2017 ore 09:00

N°

9637/17

PRONUNCIATA IL:

06.11.17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16.11.17

Il Segretario

B. De

FATTO

La società " L.P.A. PESCA S.r.l." proponeva rituale ricorso avverso il provvedimento irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino - con il quale aveva inflitto la sanzione pecuniaria di € 8.425,35 per l'omessa annotazione ai righi RF30 o RF52 dei costi sostenuti per acquisto merci da paesi a fiscalità privilegiata (cd. Black List) nell'anno di imposta 2008.

A sostegno della propria tesi chiedeva l'applicazione della sanzione ridotta di cui al comma 1 dell'art. 8 DPR 471/97 in quanto era stata dimostrata la deducibilità del costo per essere stata effettivamente operata l'importazione della merce fatturata, tanto che la stessa Guardia di Finanza non aveva rilevato violazioni sostanziali.

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con la riduzione al minimo della sanzione per violazioni formali, con vittoria di spese.

Si costituiva l'ufficio sostenendo l'applicabilità della sanzione proporzionale di cui all'art.8, co. 3 bis, DPR 471/1997, in quanto norma speciale rispetto a quella generale posta dal primo comma dello stesso articolo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con sentenza n. 448/05/15 del 22.09.2015, accoglieva parzialmente il ricorso e determinava la sanzione al minimo di legge (€ 258,00), sulla base della seguente considerazione: " la sanzione irrogata ex art.8, co. 3 bis, DPR 471/1997 è illegittima in quanto prevista per il solo caso di indeducibilità del costo di merci importate da paesi inclusi nella black list (v. Cass. sez.V, 29.12.2010, n.26298), mentre nel caso di specie la stessa Agenzia, sulla scorta del verbale di accertamento della Guardia di Finanza, ha ammesso in giudizio che il costo delle merci era deducibile in quanto effettivamente sostenuto. Resta quindi da sanzionare la mera violazione formale della omessa indicazione della variazione in aumento o in diminuzione, sanzionata ex art. 8, co. 1, DPR 471/1997, così come proposto in mediazione dalla stessa società ricorrente ".

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello ritenendola del tutto erronea ed illegittima, con conseguente accoglimento dell'atto accertativo.

In particolare, eccepiva che: " [...] la sanzione del 1° comma è di carattere generale, mentre la sanzione del comma 3 bis è di carattere speciale e si riferisce alla specifica ipotesi prevista nell'articolo 110, comma 11°, del TUIR. Detto questo, è di tutta evidenza che la sentenza CSC n. 26298/2010 - che la CTP ha adottato - è errata in quanto ha ritenuto che la sanzione del comma 3 bis sia da infliggere solo se i costi risultino non deducibili, mentre, la norma, semplicemente, ha stabilito che ove i costi (provenienti da imprese che operano in paesi a fiscalità privilegiata) non siano stati esposti, si applichi la sanzione ".

Si costituiva la società, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.

La discussione è avvenuta in pubblica udienza, come da processo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Va rilevato, preliminarmente, che il provvedimento di irrogazione sanzioni riferito alle annualità 2009-2010 e 2011, derivante dallo stesso processo verbale di constatazione n. 72447 dello 07.10.2013 della Guardia di Finanza di Avellino, da cui trae origine la presente controversia, è stato annullato parzialmente dalla Sez. n. 5 di questa Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. Staccata di Salerno - con sentenza n. 902/2016 del 11.01.2016, depositata il 04.02.2016, sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione.

A tal proposito, il Collegio osserva che la sentenza relativa a un periodo d'imposta è autonoma e non costituisce cosa giudicata rispetto ad altre contestazioni riferibili ad annualità diverse: vi è quindi irrilevanza del giudicato esterno relativo allo stesso e/o differente periodo d'imposta.

Tuttavia, però, qualora due giudizi di riferiscono ad uno stesso rapporto giuridico (nella fattispecie agli stessi presupposti impositivi), e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto (Cass. civ., sent. n. 19772 del 2003; Corte di Cassazione, sentenza n. 362 del 11 gennaio 2006 e n.11365 del 1 giugno 2015), e tale giudicato è rilevabile, al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito.

Tale profilo giuridico è assorbente di tutti gli altri sollevati dall'appellante.

Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la dubbiozza fattuale della questione decisa.

P. Q. M.

RIGETTA L'APPELLO. COMPENSA LE SPESE.

Così deciso in Salerno, addì 06 Novembre 2017

Il Relatore
(dott. D'Agostino Giuseppe)



Il Presidente
(dott. Cricchio Michele)



Commissione Tributaria Regionale della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data 14-11-17

Il Segretario [Handwritten Signature]